


EMENSA 70



Comune di Marineo

PROV. PALERMO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

COMUNE DI MARINEO

Provincia di PALERMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale incaricato

della tenuta dell'Albo Pretorio

ATTESTA

che il presente atto è stato affisso all'Albo di

questo Comune dal 24-03-2010 al 04-04-2010

con N. 107 di Rep.

Marineo li 13 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
Mancuso Cuffrona Nunzia

INDICE

ART.1- OGGETTO-----	3
ART.2 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-----	3
ART.3- COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS-----	4
ART.4- NOMINA COMM.NE-----	4
ART.5-CONVOCAZIONE-----	4
ART. 6-LUOGO DELLE RIUNIONI PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE-----	5
ART.7 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMM.NE -----	5
ART.8- SPESE DI FUNZIONAMENTO-----	6
ART.9 - RICHIESTE DI INTERVENTO-----	6
ART.10- ENTRATA IN VIGORE-----	6

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (di seguito definita C.C.V.L.P.S.) di cui all'Art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18.06.1931, n.773 così come modificato dall'Art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311.

Art.2

COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La C.C.V.L.P.S. ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei locali di pubblico intrattenimento e spettacolo, ai sensi del T.U.L.P.S., approvato con T.D. n° 773 del 18/06/1931. In particolare la Commissione provvede a:
 - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) Accertare, ai sensi dell'Art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
 - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
3. Per il locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti della C.C.V.L.P.S., sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art.141 R.D. 635/40).

ART. 3
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 - bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Marineo è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica;
 - g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.
2. La Commissione può essere integrata, a loro richiesta, da un rappresentante degli esercizi dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

ART. 4
NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata con decreto del Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra persone di comprovata esperienza operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio Comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su richiesta dei soggetti interessati, se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi ed a ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della commissione, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di componenti eventuali.
4. Un dipendente comunale scelto dal sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5 CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito, può essere trasmesso con telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono o altra forma ritenuta idonea. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

1. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al Segretario provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
2. Qualora non possano intervenire all'orario stabilito il nominato ovvero il suo supplente, il parere potrà essere dato per iscritto anche in un momento diverso, comunque antecedente la manifestazione e/o lo spettacolo.
3. Qualora siano impossibilitati a dare il parere prima della manifestazione il nominato ovvero il suo supplente potrà essere autorizzato a partecipare un altro dipendente qualificato.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il segretario della commissione provvede a redigere verbale con i pareri resi anche in forma sintetica ed essi devono comunque essere sottoscritti.
4. Ogni componente ha il diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni dichiarazione che ritenga utile.

Art. 7 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), del presente regolamento e la cadenza temporale degli stessi. Tra i delegati devono comunque essere compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco, o suo delegato, o in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

ART. 8

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Le spese relative al sopralluogo saranno stabilite dal responsabile dell'U.T.C. e l'importo dovrà essere versato nelle modalità stabilite non oltre il giorno antecedente il sopralluogo della Commissione.
2. Ad ogni componente della Commissione non appartenente al Comune, spetta un compenso a seduta nella misura stabilita dalla G.M.
3. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. Il costo del sopralluogo non è dovuto per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono formalmente patrocinati dall'Amministrazione Comunale, ed i costi relativi sono sostenuti dalla medesima.

ART. 9

RICHIESTE D'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo se prescritto dalla legge, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere vien richiesto, nel caso si tratti di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto ovvero parere preventivo di fattibilità (progetti di ristrutturazione o di nuova realizzazione);
 - b) almeno 10 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per delle manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre etc.);
2. La Commissione con sopra decisione stabilisce per ogni tipologia di intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici etc.). Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

ART. IO

ENTRATA EN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore previa osservanza delle formalità dello Statuto Comunale.